



REGIONE PIEMONTE
Ente di Gestione delle
Aree Protette della Valle Sesia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N.20
del 11/09/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE OPERATORI SELEZIONATI E CONDUTTORI
CANI LIMIERE E/O TRACCIA.

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di settembre alle ore 17.30, presso la sede dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia (VC) in Corso Roma n. 35, previa l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e le formalità vigenti, si è riunito, per convocazione del Presidente, il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.

Assume la Presidenza il Dott. De Biaggi Ermanno assistito dalla dott.ssa Furno Nicoletta con funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente dà incarico al Segretario di procedere all'appello dei Consiglieri:

| CONSIGLIERI | PRESENTI | ASSENTI |
|--------------------|-----------------|----------------|
| DE BIAGGI Ermanno | X | |
| DEGASPARIS Andrea | X | |
| FERRARIS Giuseppe | | X |
| RAINOLDI Ivan | X | |
| SELVAGGIO Ilaria | | X |

Dei quali sono presenti n. 3

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia n. 1 del 01.03.2016 di insediamento del Presidente e del Consiglio dell'Ente stesso;

Riconosciuta la legalità della seduta, essendo presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica;

Visto l'art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree protette piemontesi;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014 n. 2/R (Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009 n.19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette");

Premesso:

che gli interventi di gestione faunistica, come stabilito dalla L.R. 19/2009 art. 33, sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta tramite proprio personale e da soggetti esterni opportunamente autorizzati, anche a titolo oneroso, scelti con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti negli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA) contermini;

che, stante i principi della buona amministrazione e in aderenza alla normativa vigente, il soggetto gestore nella scelta dei propri collaboratori sia tenuto ad agire adottando procedure che:

- favoriscano le migliori professionalità;
- privilegino l'affidabilità morale;
- non consolidino posizioni di diritto o di privilegio;
- consentano la più ampia accessibilità;
- rispondano a criteri di trasparenza;

considerato:

che al momento attuale agiscono per conto dell'Ente di gestione 14 operatori

selezionati (c.d. selecontrollori), via via ingaggiati negli ultimi anni, che hanno presentato regolare domanda al fine di essere autorizzati a partecipare alle attività di controllo e contenimento della specie cinghiale;

che gli operatori selezionati di cui sopra rispondono ai requisiti di cui all'art 4 (soggetti impiegati) del DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R che prevede quanto segue:

1. *Gli interventi di reintroduzione, ripopolamento, cattura e prelievo sono promossi e gestiti dal soggetto gestore dell'area protetta e sono svolti dal personale di vigilanza, tecnico e tecnico-faunistico dipendente dall'ente.*

2. *Gli interventi di prelievo faunistico, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera b) della L.R. 19/2009, possono anche essere svolti su autorizzazione del soggetto gestore dell'area protetta da:*

a) personale di vigilanza del Corpo Forestale dello Stato;

b) personale di vigilanza degli enti locali;

c) operatori esterni, individuati con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio dei comuni ricadenti nell'area protetta o iscritti agli ambiti territoriali di caccia e/o ai comprensori alpini contermini all'area protetta che ne facciano richiesta, così suddivisi:

1) operatori occasionali che, previa partecipazione a corsi di abilitazione di cui all'articolo 10, comma 2) lettera a), e in possesso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati rilasciata secondo i criteri indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 65-477 del 2 agosto 2010, partecipano alle operazioni di controllo svolte dall'ente; tale partecipazione avviene a titolo oneroso a copertura delle spese di accompagnamento, assistenza e messa in sicurezza delle operazioni al fine di garantire l'incolumità pubblica;

2) operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale, formati attraverso corsi di abilitazione di cui all'articolo 10, comma 2) lettera b), impiegabili anche nelle operazioni di controllo svolte con il metodo della girata;

3) conduttori di cane limiere e/o da traccia, formati attraverso corsi di abilitazione di cui all'articolo 10, comma 2) lettera c), che possono essere impiegati per l'esecuzione di interventi di controllo della specie cinghiale o per il recupero ed abbattimento di capi feriti appartenenti a specie diverse.

3. *Gli operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale e i conduttori di cane limiere e/o da traccia prestano la propria opera a titolo esclusivamente volontario e gratuito; agli stessi non è dovuto alcun compenso per attività o prestazioni di tipo specialistico o di abilità individuale. Gli stessi possono essere autorizzati dal soggetto gestore delle aree protette, se previsto dai relativi piani di cui all'articolo 2, a partecipare alle operazioni di contenimento di specie diverse dagli ungulati.*

4. *Gli interventi di prelievo faunistico svolti dai soggetti di cui al comma 2 sono effettuati per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della L.R. 19/2009.*

5. *Il personale tecnico e di vigilanza, previo accordo tra gli enti di gestione delle aree protette e acquisite le autorizzazioni delle prefetture territorialmente competenti, in conformità con le normative vigenti, può operare presso qualsiasi ente di gestione regionale.*

6. Per tutte le operazioni relative alla gestione faunistica che non comportano l'uso di armi da fuoco, il soggetto gestore dell'area protetta può ricorrere a forme di volontariato diverse da quelle di cui al comma 2) lettera c).

valutato:

- che per gli operatori selezionati e conduttori cani limiere e/o traccia occorre stabilire un periodo d'ingaggio definito e non indeterminato;
- che l'Ente abbia sempre la possibilità di scegliere insindacabilmente i propri collaboratori sulla base di proprie valutazioni di merito e discrezionali oltre che a rotazione tra gli aspiranti, come pure di assegnare compiti e aree d'intervento, di attribuire funzioni, di stabilire modalità operative eventuali e quanto altro ritenga per il meglio dei piani di contenimento;
- che gli interessati debbano per ogni periodo presentare domanda di ammissione nei ruoli degli operatori selezionati e dei conduttori cani limiere e/o traccia attestando il possesso dei requisiti richiesti dal DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R;
- che sia appropriato assegnare incarichi della durata di anni 2, con possibilità di rinnovo previa comunque ripresentazione di domanda di cui al punto precedente e verifica annuale dei requisiti da parte dell'Ente;

Richiamato :

il disciplinare deontologico approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 11 del 6 marzo 2015;

visti:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s. m. i.;
- la L.R. 23/2008 e s. m. i. (disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);
- l'art. 20 della l.r. 19/2009 e s. m. i.;
- Visto il parere favorevole acquisito sulla regolarità amministrativa da parte del Direttore dell'Ente, Dott. Nicoletta Furno ai sensi dell'art. 29 dello Statuto dell'Ente.

Tutto ciò premesso.

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, nell'ambito di un programma di riorganizzazione del dispositivo di contenimento dei cinghiali, per gli adempimenti di cui all'art. 9 del DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R riguardo


l'individuazione degli operatori selezionati e dei conduttori cani limiere e/o traccia, di stabilire:

- a. che il periodo d'ingaggio per gli operatori selezionati e conduttori cani limiere e/o traccia sia della durata di anni 2;
 - b. che gli interessati debbano per ogni periodo presentare domanda di ammissione nei ruoli degli operatori selezionati e dei conduttori cani limiere e/o traccia attestando il possesso dei requisiti richiesti dal DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R e di altre prerogative facenti parte del programma di riorganizzazione del dispositivo di contenimento dei cinghiali;
 - c. che l'Ente provvede annualmente alla verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori selezionati e conduttori cani limiere e/o traccia;
 - d. che l'Ente abbia sempre la possibilità di scegliere insindacabilmente i propri collaboratori sulla base di proprie valutazioni di merito e discrezionali oltre che a rotazione tra gli aspiranti, come pure di assegnare compiti e aree d'intervento, di attribuire funzioni, di conferire periodi d'intervento inferiori all'anno, di stabilire modalità operative eventuali e quanto altro ritenga per il meglio dei piani di contenimento.
- 2) Di approvare l'allegato elenco di operatori selezionati e conduttori cani limiere e/o traccia operanti per l'Ente (Allegato A)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ermanno De Biaggi

Il Segretario
Nicoletta Furno



Ai sensi del D.lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di regolarità tecnica in merito al provvedimento in oggetto.

Il responsabile

Ai sensi del D.lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.

Il responsabile

La presente deliberazione è resa pubblica mediante l'Albo Pretorio digitale dell'Ente sul sito web www.areasprotettevallesesia.it

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 01.10.2019 e vi rimane per giorni 15.

Il direttore

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi alle sedi di Giurisdizione Amministrativa.

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativa.

Lì

Il Direttore